

O.p.g.r. 30 aprile 2020 - n. 538
Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore del trasporto passeggeri

IL PRESIDENTE

Viste:

- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 509 del 13 marzo 2020;
- l'ordinanza Presidente di Regione Lombardia n. 510 del 18 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera ff), nonché l'articolo 7 e gli allegati 8 e 9, valido dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020;

Preso atto che la comunità scientifica continua ad indicare come elemento essenziale per limitare il contagio, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il numero dei casi nel territorio regionale;

Considerata la necessità di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico, è indispensabile l'attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni gli enti regolatori dei servizi di trasporto, i gestori dei servizi di mobilità ed il settore dell'istruzione, economico e produttivo, sollecitando e promuovendo iniziative a tal fine orientate;

Considerata inoltre la necessità di favorire la riduzione della domanda di trasporto, ricorrendo al lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza, alla turnazione lavorativa, alla riprogrammazione degli orari scolastici;

Ritenuto necessario dettare misure specifiche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità effettuati (servizi ferroviari, di navigazione, auto-filo-metro-tramviario e impianti a fune) e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi di cui all'art. 2, c. 4 e 5, l.r. n. 6/2012, aventi validità sino al 31 agosto 2020, con particolare riguardo a:

- distanziamento;
- riprogrammazione del servizio;
- utilizzo di protezioni individuali;

abrogando le disposizioni già diramate con le Ordinanze del Presidente della Regione sopra richiamate;

ORDINA

1. con riferimento alla programmazione del trasporto pubblico di passeggeri, la ripresa ordinaria del servizio, come nella fase precedente all'emergenza sanitaria, su tutto il settore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale lombardo, secondo le modalità indicate nell'allegato 1 così da favorire il distanziamento a bordo dei mezzi, ridurre i fenomeni di accumulo nei punti di accesso e minimizzare le possibilità di assembramento nei nodi di interscambio tra sistemi di trasporto differenti, nonché per garantire le catene di trasporto senza soluzione di continuità, secondo le seguenti declinazioni:

- a) servizi urbani auto-filo-tramviari: orario feriale invernale con eventuale riduzione delle corse di rinforzo scolastico;
- b) servizi urbani ed interurbani di metropolitana: orario feriale invernale;
- c) servizi interurbani su autobus: orario feriale invernale non scolastico;
- d) servizio tramviario interurbano di Milano: orario feriale invernale;
- e) servizio tramviario interurbano di Bergamo: orario feriale invernale non scolastico;
- f) servizio ferroviario regionale: orario feriale invernale (con riferimento al numero di posti passeggero offerti);
- g) servizi a fune (funivia, funicolari ed altri impianti di risalita): orario feriale invernale non scolastico;
- h) servizi di navigazione pubblica sul Lago d'Isèo: servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino.

Per tutti i tipi di servizi elencati dalla lettera a) alla lettera g): nelle giornate festive sarà garantita l'ordinaria programmazione invernale.

Sono soppressi i servizi festivi con periodicità stagionali mirati alla domanda turistica fino all'emanazione di diverse disposizioni in merito alle possibilità di spostamento per motivi turistici.

La programmazione, così come sopra stabilita, dovrà essere resa sino al 31 agosto 2020, salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento.

Il raggiungimento dei volumi di servizio sopra indicati potrà avvenire progressivamente in relazione alle differenti tipologie di trasporto e di bacini di mobilità entro il 31 maggio 2020.

La modulazione dei programmi di esercizio è approvata dai rispettivi enti regolatori del servizio secondo le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali.

Qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore deve provvedere al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l'aumento della capacità del mezzo utilizzato, ovvero della composizione del treno o dei mezzi, ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio.

Possono essere destinati a servizi di linea, previa distrazione secondo le modalità indicate nelle disposizioni statali e regionali di cui alla d.g.r. X/4357/2015 e ss.mm.ii e secondo le modalità indicate nell'allegato 1, i mezzi attualmente utilizzati per i servizi di seguito elencati:

- i) servizi finalizzati di linea, applicando l'orario della tipologia di servizio cui è destinato;
- j) servizi di collegamento di linea agli aeroporti applicando l'orario della tipologia di servizio cui è destinato;
- k) servizi di gran turismo di linea applicando l'orario della tipologia di servizio cui è destinato;
- l) servizi di noleggio autobus con conducente applicando l'orario della tipologia di servizio cui è destinato;

2. i servizi finalizzati di linea di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2012, svolti anche con autovetture sino a 9 posti, immatricolate da noleggio con conducente e con le unità di navigazione indicate nell'Allegato 1 della d.g.r. n. XI/1024/2018 anche se costruite antecedentemente al 31 dicembre 2008, in deroga alla d.g.r. n. XI/1024/2018 e ss.mm.ii., e i servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento Regionale n. 6/2014, destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro, verso le strutture sanitarie o altri luoghi consentiti, devono essere esercitati secondo le modalità indicate nell'allegato 1;

3. i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente con autovettura di cui alla legge 21/92 sono svolti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 e possono essere impiegati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate, in esecuzione degli accordi esistenti con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

4. i servizi di collegamento aeroportuale con autobus sono svolti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 e secondo il programma di esercizio comunicato ai competenti uffici - anche in deroga alla tempistica prescritta all'art. 5, c. 2 lett. g) del r.r. n. 8/2015 - qualora sia riattivato il servizio, in relazione all'apertura degli aeroporti ed alla programmazione dei voli;

5. le misure di cui ai punti precedenti hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di successivi provvedimenti;

6. la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e di vigilanza competenti ai sensi della legge n. 689/1981;

7. l'abrogazione delle ordinanze regionali n. 509 del 13 marzo 2020 e 510 del 18 marzo 2020;

8. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

Il presidente
Attilio Fontana

Allegato 1

Misure valide per tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea:

Su tutti i servizi di trasporto pubblico, di linea (ferroviario, metropolitano, auto-filo-tramviario, funiviario, navigazione) e non di linea, si applicano le seguenti misure:

Protezioni individuali dei passeggeri: a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine. È cura di ogni passeggero procurarsi i necessari guanti e mascherine e indossarli correttamente sin dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o agli approdi o sulle banchine e si accoda per la salita a bordo dei mezzi, fino al momento in cui si allontana.

Capacità dei mezzi che effettuano servizio pubblico di linea: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma considerata pari al 50% dei posti seduti più il 15% dei posti in piedi, con alcune specificità per le tipologie di mezzo di trasporto come meglio specificato nelle sezioni seguenti.

Trasporto al seguito di biciclette, monopattini e altri dispositivi di micromobilità elettrica: il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica è sempre consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea.

Modalità di pagamento: per il pagamento delle tariffe di tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, gli operatori di trasporto incentivano l'utilizzo degli strumenti di pagamento contactless.

Controllo titoli di viaggio: il controllo dei titoli di viaggio è svolto da parte degli addetti opportunamente dotati di apposite protezioni.

Ascensori nelle stazioni: l'uso degli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie è destinato in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. I gestori delle stazioni adottano opportuni avvisi al pubblico.

Informazione in tempo reale: nei limiti dei sistemi già in dotazione gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto (es: posizione dei mezzi, tempo stimato di arrivo della corsa successiva, posti disponibili a bordo, passeggeri presenti alle fermate/stazioni o a bordo dei mezzi...) per agevolare l'utilizzo del trasporto da parte dei passeggeri e consentire il monitoraggio della domanda di trasporto da parte degli Enti competenti.

Informazione e comunicazione: gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili sul proprio sito internet aziendale apposita sezione recante tutte le informazioni su modifiche degli orari, variazioni di percorso, norme di comportamento dei passeggeri e autisti, servizi on line (mail, form...) per la raccolta di segnalazioni/richieste.

Misure specifiche per i servizi di trasporto pubblico

Sono inoltre previste disposizioni e misure specifiche per singole tipologie di servizio, così articolate

- a) servizio ferroviario regionale
 - b) trasporto pubblico di linea (metropolitana auto-filo-tramviario, inclusi finalizzati, aeroportuali e gran turismo)
 - c) trasporto pubblico di linea funiviario
 - d) trasporto pubblico di linea servizi di navigazione
 - e) servizi non di linea
-

a) Servizio ferroviario regionale

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo la capacità dei treni del servizio regionale deve intendersi di norma così considerata: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. I posti in piedi possono essere individuati esclusivamente nelle porzioni delle carrozze senza sedili oppure con sedili in linea da entrambi i lati, con sedili ribaltabili, con sedili su un'unica fila in entrambi i lati.

Posti a sedere: i posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. Negli allestimenti con posti vis-a-vis o a correre, i posti a sedere disponibili devono essere disposti "a scacchiera". Negli allestimenti con posti in linea affiancati, i posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo alternato.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: prevedere l'utilizzo di tutte le porte per la salita e la discesa.

Servizi automobilistici sostitutivi di corsa ferroviaria: si applica quanto previsto per i mezzi in servizio di trasporto pubblico di linea.

Disposizioni nelle stazioni:

- Eliminazione dell'obbligo di validazione titoli di viaggio in uscita.
- Avviso ai passeggeri della lunghezza del treno in arrivo per corretto posizionamento dei passeggeri lungo la banchina.
- Non possono essere chiusi al pubblico gli ambienti in cui sono presenti punti vendita di biglietti, emettitrici o convalidatori.

b) Trasporto pubblico di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di servizio di trasporto:

- metropolitana, autobus, tram, filobus
- servizi finalizzati, collegamenti aeroportuali, di granturismo, di noleggio autobus con conducente, qualora impiegati in altri servizi di trasporto pubblico di linea, previa distrazione ai sensi della DGR N.X/4357/2015 e ss.mm.ii,

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma così considerata:

- su autobus, filobus e tram: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi come indicati dalla carta di circolazione o dai libretti USTIF. I posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati;
- sulla metropolitana: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. I posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. Negli allestimenti con posti a correre, i posti a sedere disponibili devono essere disposti "a scacchiera". Negli allestimenti con posti in linea affiancati, i posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo alternato. I posti in piedi devono essere indicati sul pavimento.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: ove possibile sugli autobus, filobus, metropolitane e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa da altra porta dei passeggeri; in caso contrario occorre prevedere che, in corrispondenza delle fermate, avvenga prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.

Tempi di apertura porte: ove necessario, al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, utilizzare anche l'apertura differenziata delle porte.

Utilizzo di autobus di noleggio con conducente per servizi di linea: l'utilizzo di autobus di NCC per servizi di linea è soggetto all'autorizzazione alla distrazione del mezzo, secondo le disposizioni regionali (DGR 1024/2018 e successive modifiche ed integrazioni), nonché agli obblighi di servizio contrattuali.

c) Trasporto pubblico di linea funiviario

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- funivie,
- cabinovie,
- funicolari,

Capacità dei mezzi: trattandosi di mezzi di dimensioni contenute la capacità dei mezzi è identificata caso per caso dalle aziende che gestiscono il servizio in modo da garantire il rispetto della distanza di 1 m tra le persone a bordo mezzo.

In caso di domanda superiore alla capienza così definita il gestore deve garantire il servizio con continuità fino allo smaltimento della domanda da servire.

Sanificazione di mezzi e infrastrutture: l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

d) Trasporto pubblico di linea - servizi di navigazione

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- navigazione lacuale regionale
- navigazione fluviale
- navigazione sui navigli

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo la capacità massima delle navi per il trasporto deve intendersi di norma così considerata:

- è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti.
- i posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. I posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo tale da alternare indicativamente un posto disponibile ad un posto inibito, compatibilmente con la configurazione delle sedute a bordo.

Sanificazione di mezzi e infrastrutture: l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione delle navi e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione delle navi e dei pontili almeno una volta al giorno, anche tramite il proprio personale di bordo, nonché ulteriori interventi di sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati, anche in collaborazione con i Comuni dove sono disposti i punti di imbarco e sbarco, dando le necessarie indicazioni tramite i pannelli a messaggio variabile presenti in loco e valutando la possibilità di potenziamento di tale messaggistica nel breve periodo con ulteriori strumentazioni tecnologiche (es. semafori, altoparlanti, ecc.) che il gestore dovesse ritenere adeguate allo scopo.

Vendita di biglietti a bordo: la vendita a bordo dei biglietti sarà consentita solo sulle navi ove è presente un locale adibito a biglietteria dotato di vetro / plexiglass divisore.

e) Servizi non di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- taxi
- noleggio con conducente con autovetture
- noleggio con conducente con autobus
- noleggio con conducente con natante

Taxi e NCC con autovettura

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione: Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, muniti di idonei dispositivi di sicurezza **guanti e mascherine**. In mancanza di dispositivi **il servizio può essere rifiutato**.

Trasporto con autovetture fino a 8 passeggeri: devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine **e guanti**. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Sanificazione del mezzo: L'operatore deve procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo al termine di ogni turno di servizio.

NCC con autobus: Per i servizi NCC con autobus, si applicano le disposizioni previste per il trasporto pubblico di linea di cui alla lettera b), in merito a:

- capacità dei mezzi
- salita e discesa dal mezzo di trasporto
- tempi di apertura porte

L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

NCC con natante: Per i servizi non di linea di navigazione, si applicano le disposizioni previste per il servizio di navigazione di linea, in merito a:

- capacità dei mezzi
- sanificazione e disinfezione.

Disposizioni per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:

- il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni;
- per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune;
- non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.